

CITTÀ DI SPINEA
– REGOLAMENTO –

MERCATO ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO
PIAZZA E. FERMI

Regolamento per la disciplina dello svolgimento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo denominato "Cose d'altri tempi – PIAZZA FERMI"

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Giorno e orari di esercizio

Art. 3 - Area di svolgimento

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi

Art. 5 - Concessionario

Art. 6 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi

Art. 7 - Requisiti richiesti agli espositori

Art. 8 - Specializzazioni merceologiche

Art. 9 - Assegnazione di posteggi agli operatori professionali

Art. 10 - Concessione temporanea di posteggi agli operatori precari

Art. 11 - Assenze del titolare

Art. 12 - Disposizioni generali per operatori professionali

Art. 13 - Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti

Art. 14 - Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali

Art. 15 - Graduatorie operatori non professionali

Art. 16 - Obblighi degli operatori non professionali

Art. 17 - Controlli

Art. 18 - Obblighi degli assegnatari dei posteggi

Art. 19 - Commissione di mercato

Art. 20 - Sanzioni

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di concessione dei posteggi del mercato dell'antiquariato e del collezionismo di Piazza Fermi e zone pertinenti, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2 - Giorno e orari di esercizio

1. Il mercato dell'antiquariato e del collezionismo si svolge la quarta domenica di ogni mese.
2. L'orario di apertura al pubblico sarà disciplinato con apposita ordinanza sindacale.
3. Eventuali modifiche saranno adottate con analogo competente provvedimento.

Art. 3 - Area di svolgimento

L'area del mercato è Piazza E. Fermi - come da rappresentazioni grafiche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento - ed è costituita da un massimo di 100 posteggi, da destinarsi agli operatori professionali e agli hobbisti regolarmente autorizzati secondo i parametri previsti dalla Legge Regionale in materia.

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi

Alle manifestazioni è consentita la partecipazione fino a un massimo di 100 operatori, con il rispetto delle proporzioni previste al precedente articolo tra chi esercitano l'attività commerciale in modo professionale e coloro i quali non esercitano alcuna attività commerciale ma vendono beni ai

consumatori in modo sporadico e occasionale (hobbisti in possesso del tesserino di cui all'art. 9, comma 4, lettera a della L.R. 10/2001).

Art. 5 - Concessionario

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'organizzazione a terzi, che cureranno ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione, inclusa la riscossione di eventuali tariffe, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi è stabilita dall'organizzatore del mercatino e attribuita esclusivamente a operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e nei parametri fissati dal precedente articolo; in ogni caso lo spazio espositivo degli operatori non professionali deve rimanere distinto da quello assegnato agli operatori professionali.
3. Il concessionario è tenuto a tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti professionali e i soggetti non professionali.
4. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, della tassa di smaltimento dei rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area nonché al pagamento di eventuali di spese necessarie per il regolare funzionamento del mercatino e secondo le tariffe fissate dall'Amministrazione comunale.
5. L'Amministrazione si riserva di mantenere un'area da adibire a proprie iniziative (promozione del territorio, altro).

Art. 6 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi

Il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi è determinato dalla Giunta comunale tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 5, comma 4, ed è richiesto agli operatori dal Comune o, in sua vece, dal concessionario.

Art. 7 - Requisiti richiesti agli espositori

1. Al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo partecipano gli operatori aventi i requisiti di legge necessari, e precisamente:
 - a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/1998 o che legittimamente esercitano attività commerciale in sede fissa, ai sensi del medesimo decreto;
 - b) i titolari di tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera a) della L.R. 10/2001 in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale.
2. Gli operatori presenti al mercatino dell'antiquariato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite dal seguente articolo nonché all'osservanza di tutte le normative vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di

pubblica sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8 - Specializzazioni merceologiche

Gli operatori ammessi sono tenuti alla rigorosa commercializzazione dei seguenti prodotti compresi nella specializzazione:

- oggetti di antiquariato e modernariato, quali, a titolo esemplificativo: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, oggetti d'argento, tappeti e arazzi, tessuti pregiati, attrezzi agricoli, statue per giardini ed elementi di architettura. Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità;
- oggetti da collezione, quali, a titolo esemplificativo: filatelia (francobolli e oggetti di interesse filatelico); numismatica (monete, banconote e oggetti di interesse numismatico), libri d'arte o antichi, riviste, fumetti, giornali e altri documenti di stampa, atlanti e mappe, manoscritti e autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali e altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione, pizzi, merletti, servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo e figurine, articoli da fumo, militari e onorificenze, statuine e riproduzioni di animali.

Art. 9 - Assegnazione di posteggi agli operatori professionali

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda stessa dev'essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nel B.U.R.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n.1902/2001:
 - ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede il timbro postale di spedizione; per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio del Comune abilitato alla protocollazione di dette istanze; per le istanze inviate a mezzo telefax, la data di ricezione.
3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione decennale agli aventi diritto, come previsto dall'art. 3 della L.R. 10/2001.

Art. 10 - Concessione temporanea di posteggi agli operatori precari

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 della domenica in cui si svolge il mercatino vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti -

titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nella quale risultano disponibili i posteggi - sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio commercio su aree pubbliche.

Art. 11 - Assenze del titolare

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per più di quattro volte nell'arco di un anno, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza, perde il diritto al posteggio, con conseguente decadenza dell'autorizzazione e relativa concessione. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza.

Art. 12 - Disposizioni generali per operatori professionali

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingressi).
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta.

Art. 13 - Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti

1. Le domande per la partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo devono essere presentate all'ufficio comunale competente o, in caso di convenzione, al concessionario almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del mercato.
2. Ciascuna domanda deve contenere:
 - a) le proprie generalità;
 - b) copia del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a della L.R. 10/2001 (hobbista) in corso di validità;
 - c) dimensione del posteggio richiesto (non superiore a mq. 8);
 - d) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, deve pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del mercatino.
4. Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 8 del presente regolamento sono inammissibili.
5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo presentano un'unica domanda per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze annue, le cui date devono essere chiaramente individuate.
6. L'operatore non professionale deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la

durata del mercatino, salvo assenze per brevi periodi (massimo un'ora), in cui può essere sostituito da altre persone.

Art. 14 - Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali

1. L'assegnazione del posteggio avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato nell'ordine:
 - al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino; avuto riguardo per l'anno in corso, oppure a quello precedente;
 - sorteggio.

Art. 15 - Graduatorie operatori non professionali

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui all'articolo precedente, sono pubblicate all'albo pretorio e sul sito internet del Comune almeno 3 giorni prima dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
2. I posteggi che risultano liberi alle ore 8.00 nel giorno di mercato sono assegnati in base alla graduatoria di cui al punto precedente.

Art. 16 - Obblighi degli operatori non professionali

1. Ogni operatore non professionale, presente nel mercatino, deve produrre, di volta in volta, unitamente al tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della L.R. 10/2001, l'elenco della merce esposta, divisa per categorie e numero di oggetti, che s'intende porre in vendita; tale elenco dev' essere timbrato dal personale di vigilanza, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito tesserino.
2. L'elenco dev'essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.
3. L'operatore deve esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto; per prodotti identici è sufficiente l'uso di un unico cartello.
4. L'operatore dev'essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e può essere sostituito da terzi solo per brevi periodi (massimo un'ora continuativa).
5. E' fatto divieto agli operatori non professionali di porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico o beni aventi singolarmente valore superiore a € 258,23 in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. 114/1998.

Art. 17 - Controlli

1. Il Comune provvede alla verifica del rispetto delle norme vigenti, della documentazione autorizzativa e dei requisiti dei partecipanti al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
2. Il Comando della Polizia locale è tenuto a eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione e il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni in vendita. Tale controllo precede quello relativo agli operatori professionali.

Art. 18 - Obblighi degli assegnatari dei posteggi

1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:
 - a) superare lo spazio concesso. L'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
 - b) lasciare il posteggio incustodito;
 - c) svolgere commercio in forma itinerante;
 - d) fare uso di generatori di corrente;
 - e) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto, a fine vendita tutta l'area occupata e circostante dev'essere lasciata libera, in perfetto ordine e pulita;
 - f) danneggiare la pavimentazione;
 - g) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - h) vendere al di fuori degli spazi assegnati, anche se con merce a mano, e occupare o vendere in posti non assegnati;
 - i) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - j) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
 - k) accedere all'area della manifestazione con mezzi aventi portata complessiva superiore a t. 3,5, salvo possesso titolo di deroga, rilasciato dal competente ufficio comunale;
 - l) effettuare lo scambio di posteggio tra operatori;
 - m) subaffittare il posteggio a terzi.
2. E' fatto obbligo altresì di:
 - I) lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore;
 - II) adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Commissione di mercatino

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di istituire, con deliberazione di Giunta comunale, una Commissione per controllare la conformità della merce posta in vendita a quanto indicato negli

articoli 4 e 8 del presente regolamento.

2. La Commissione relaziona all'Amministrazione comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative o le misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.
3. La suddetta Commissione è composta da:
 - Assessore alle Attività produttive;
 - Responsabile del Servizio Attività produttive o suo delegato;
 - Comandante della Polizia locale o suo delegato;
 - un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria (ASCOM e Confesercenti);
 - concessionario, se individuato;
 - possibilità di un rappresentante degli espositori.

Art. 20 - Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/1998, art.29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 50 a un massimo di € 500, inflitta con la procedura di cui alla L. 689/1981 e successive modifiche.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle previste per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento diviene esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio ed entrerà in vigore successivamente all'emanazione del provvedimento regionale di riconoscimento di cui all'art. 9 della L.R. 10/2001.